

AGIS DI PUGLIA E BASILICATA

FORMAZIONE DANZA

I VOUCHER DI LAVORO, STRUMENTO PER LE SCUOLE DI DANZA

II D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi) all'art.70 indica che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.050,00 nel corso di un anno solare. Pertanto il voucher può essere utilizzato nell'ambito di qualsiasi attività lavorativa (ad eccezione di alcune situazioni nel settore agricolo) da imprese, privati e per quello che ci interessa, da associazioni no profit. Premesso che è una tipologia contrattuale a se stante, è dunque possibile sempre e comunque (così specificatamente detta la circ. 4/2013 del Ministero del Lavoro) attivare un lavoro accessorio, tenendo conto esclusivamente di un limite di reddito (annualmente rivalutato) e che ad oggi è pari a € 5.050,00. Originariamente la norma aveva una valenza assolutamente diversa ed era stata voluta dal legislatore per identificare quelle prestazioni "meramente occasionali" non identificabili in un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di lavoro autonomo; tanto che la norma identificava sia le attività ammesse nell'ambito delle prestazioni accessorie (lavori domestici, di giardinaggio, di insegnamento, ecc.) sia le categorie di lavoratori che potevano svolgere tale attività di lavoro accessorio (disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, ecc.). La norma così strutturata portò a un notevole contenzioso incentrato sulla criticità determinata dal termine "meramente occasionale": da una parte perché spesso era difficile dimostrare l'occasionalità (e spesso proprio non esisteva) del rapporto lavorativo e dall'altra in quanto gli ispettori preposti al controllo, spesso a prescindere, identificano il rapporto non occasionale ma subordinato, lasciando poi agli uffici contenziosi delle Direzioni Regionali del Lavoro ed al Giudice del Lavoro l'obbligo di dirimere la questione. Il legislatore è così intervenuto fissando un limite di carattere economico pari a € 5.050,00 in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, indipendentemente dal numero dei committenti. Limite che è divenuto l'elemento di qualificazione della fattispecie: solamente il suo superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e consequente applicazioni di sanzioni civili e amministrative (Min. Lav. Lettera circ. prot. 37 del 22/04/2013) Vediamo nel dettaglio questi limiti quantitativi: - ogni singolo lavoratore non deve ricevere più di € 5.050,00 netti (che corrispondono a € 6.370,00 lordi) per ogni anno solare e per la generalità dei committenti (anno solare inteso come periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre - INPS circ. 176/2013) - in relazione ad ogni committente il limite massimo di ricorso al lavoro accessorio rispetto al lavoratore è pari a € 5.050,00 per la generalità dei committenti (anche datori di lavoro domestici) - mentre il limite diminuisce ed è pari a € 2.020,00 netti (lordi € 2.690,00) nei confronti dei committenti imprenditori commerciali e professionisti.

Successo per lo spettacolo "Danza e Moda: un inno alla Bellezza"

"Danza e Moda: un inno alla Bellezza" è lo spettacolo che si è svolto domenica 1 marzo a Firenze, nell'ambito di Danzainfiera 2015, che ha visto la danza e la moda insieme contro l'anoressia. Lo spettacolo, a cura di Aidaf, l'associazione che in Federdanza/Agis riunisce le scuole di danza, ha chiuso Read more



